

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma</i>)	67

SEDE REFERENTE

Lunedì 29 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando, il sottosegretario all'economia e alle finanze, Pier Paolo Barretta, e il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative presentate dal

Governo e dal relatore nelle sedute del 25, 26 e 27 maggio 2017 e che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia, in quanto non consequenziali all'emendamento cui si riferiscono, le seguenti proposte emendative: Tancredi 0.9.029.1, 0.9.029.2 e 0.9.029.3, Cenni 0.9.029.4, Cenni 0.9.029.5, Schullian 0.9.029.8 e Palese 0.9.029.9, che intervengono sulla disciplina della mediazione nel processo civile; Marcon 0.20.79.1, che prevede che la sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, non trovi applicazione nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Rubinato 0.20.79.2, che dispone in ordine all'applicazione al personale già incardinato nelle aziende e nei consorzi ricompresi nell'ambito delle città metropolitane delle disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica; Tancredi 0.22.021.1, Boccadutri 0.22.021.3, relativi al reclutamento di dirigenti scolastici; Garofalo 0.22.231.2, in materia di circolazione sulle

autostrade e sulle strade extraurbane principali di ciclomotori e motocicli a motore elettrico; Francesco Sanna 0.34.014.5, che prevede un programma straordinario di ripiano del disavanzo degli enti del servizio sanitario della Regione Sardegna; Alberto Giorgetti 0.43.039.1 e Cariello 0.43.039.2, che prevedono l'assegnazione presso la struttura commissariale e presso i comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016 dei segretari comunali in disponibilità; Mongiello 0.43.039.3, che reca disposizioni applicabili in relazione agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e di Foggia; Tancredi 0.47.49.9, in quanto, incrementando una autorizzazione di spesa relativa alle attività lavorative dei detenuti, incide su materia estranea al contenuto dell'emendamento 47.49 del Governo che interviene sulla disciplina relativa alla circolazione stradale e alla sicurezza della circolazione; Crippa 0.50.5.5, Crippa 0.50.5.6, relativi, rispettivamente, all'ammontare del compenso riconosciuto ai commissari straordinari di Alitalia e ai commissari straordinari; Crippa 0.50.5.10, relativo alle procedure per la nomina dei commissari straordinari di Alitalia; Crippa 0.50.5.11, in materia di incompatibilità dei commissari giudiziali o straordinari; Daga 0.52.027.12 e Alberto Giorgetti 0.52.027.13, che affidano all'ANAC compiti in materia di suddivisione in lotti degli appalti; Rubinato 0.62.35.17, che prevede la non applicazione del codice degli appalti ai servizi comunali privi di rilevanza economica e, in particolare, ai servizi di gestione degli impianti sportivi; Palese 0.64.020.6, ai sensi del quale la pubblicità relativa alle vendite degli immobili all'asta da parte dei tribunali deve privilegiare i quotidiani cartacei diffusi sul territorio.

Avverte, quindi, che dopo un attento esame della proposta emendativa, l'articolo aggiuntivo Palese 65.019 deve ritenersi riammesso e pertanto automaticamente ricompreso tra gli emendamenti segnalati.

Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate dai gruppi, facendo presente che i

deputati Parrini e Cenni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Piazzoni e Coscia.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede al presidente e al Governo un supplemento di riflessione sulla propria e sulle altre proposte emendative che intervengono sulla disciplina della mediazione nel processo civile, prevedendo una proroga, in ragione delle gravi conseguenze che si determinerebbero qualora la proroga non venisse disposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur condividendo il merito della proposta e consapevole dell'urgenza della questione, che invita il Governo ad affrontare quanto prima, fa presente che i subemendamenti che intervengono sulla disciplina della mediazione civile si riferiscono ad un emendamento che non riguarda questa materia, e sono pertanto da considerarsi inammissibili per estraneità di materia.

Mauro GUERRA, *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative 3.52, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo, delle proposte emendative 20.79, 21.014, 22.230, 22.231, 22.232, 26.24, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 e 56.08 del relatore e relativi subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.3.52.1 e sull'emendamento 3.52 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Fantinati 0.9.029.7 e 0.9.029.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.029 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici subemendamenti Alberto Giorgetti 0.14.11.1 e Cariello 0.14.11.2 e sui subemendamenti Guidesi 0.14.11.3 e Melilla 0.14.11.4, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.11 e 14.12 del

Governo, sull'emendamento 20.79 del relatore e sull'articolo aggiuntivo 21.014 del relatore.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Tancredi 0.22.230.1 e Alberto Giorgetti 0.22.230.2, che peraltro sarebbero parzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento 22.230 del relatore, riformulazione volta a sopprimere l'ultimo periodo, contenente una compensazione non necessaria. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento 22.230, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.231.1, ostando al suo accoglimento la necessità di intesa anche con la regione interessata nel caso in cui si tratti di tutela del patrimonio culturale, come sottolineato dalla recente sentenza della Corte costituzionale, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.231.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Scotto 0.22.232.1 e 0.22.232.2, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.232.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Vacca 0.22.021.5, Garofalo 0.22.021.7, Centemero 0.22.021.2 e Vacca 0.22.021.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.021 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Guidesi 0.24.4.4, 0.24.4.1, 0.24.4.2 e 0.24.4.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 26.24.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Guidesi 0.27.93.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 0.27.93.3 del Governo, sul subemendamento Catalano 0.27.93.2 e sull'emendamento 27.93 del Governo, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 34.19.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Leva 0.34.014.1, Sibilìa 0.34.014.12, sugli identici subemendamenti Leva 0.34.014.2 e Sibilìa 0.34.014.8 e sui subemendamenti Leva 0.34.014.3, Brignone 0.34.014.7 e 0.34.014.6, Sibilìa 0.34.014.11 e 0.34.014.9, Leva 0.34.014.4 e Sibilìa 0.34.014.10, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 34.014 del Governo.

Si rimette invece alla valutazione del Governo sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 37.14 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.40.021.3, Melilla 0.040.021.6, Roberta Agostini 0.40.021.5 e 0.40.021.4, Pastorino 0.40.021.2, Roberta Agostini 0.40.021.7 e Alberto Giorgetti 0.40.021.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.41.013.2 e Guidesi 0.41.013.4, mentre si rimette alla valutazione del Governo sul subemendamento Pillozzi 0.41.013.5.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Guidesi 0.41.013.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Melilli 0.41.013.1 e sul subemendamento 0.41.013.6 del Governo, concernente il fondo per il sostegno alla progettazione nei comuni colpiti dal sisma, volto a eliminare l'allegato contenente l'elenco dei comuni in quanto il comma 1 contiene già la definizione dei comuni compresi attraverso il criterio dell'appartenenza alla zona sismica 1. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 41.013.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 43.38 e degli articoli aggiuntivi 43.039 e 46.054 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemen-

damento Alberto Giorgetti 0.46.055.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 46.055 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Duranti 0.46.056.1 e Marcon 0.46.056.2, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 46.056 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Garofalo 0.47.49.3 e 0.47.49.4, esprime parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.47.49.5, salvo diverso avviso del Governo, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Catalano 0.47.49.6, 0.47.49.7 e 0.47.49.8, Spessotto 0.47.49.2 e Squeri 0.47.49.1, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.47.49.10 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 47.49.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Guidesi 0.49.38.1 e Oliverio 0.49.38.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 49.38 del Governo.

Propone l'accantonamento del subemendamento Tancredi 0.49.39.1, in attesa di una verifica per una eventuale riformulazione, ed esprime parere favorevole sul suo emendamento 49.39.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Lombardi 0.50.5.4, mentre raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.50.5.13, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Crippa 0.50.5.7, 0.50.5.8 e 0.50.5.9, Lombardi 0.50.5.3, Crippa 0.50.5.12, Guidesi 0.50.5.2, Laffranco 0.50.5.1, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 50.5 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Nesci 0.52.027.7 e 0.52.027.3, Daga 0.52.027.11, Melilla 0.52.027.1, Albini 0.52.027.2, Mantero 0.52.027.4, Baroni 0.52.027.9 e 0.52.027.10, Silvia Giordano 0.52.027.8, Grillo 0.52.027.5 e Baroni

0.52.027.6, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.027 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Labriola 0.52.028.2, Baroni 0.52.028.3 e Melilla 0.52.028.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.028 del Governo.

Propone l'accantonamento del subemendamento Catalano 0.52.029.5, ai fini di una sua eventuale riformulazione, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Vignaroli 0.52.029.2, Pastorino 0.52.029.1, Tancredi 0.52.029.3 e Segoni 0.52.029.4, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.029 del Governo.

Raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 53.047 e 56.08.

Propone l'accantonamento del subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 57.31 e 57.32 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Crippa 0.57.055.1 e Bechis 0.57.055.3, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Alfreider 0.57.055.2 e sugli articoli aggiuntivi 57.055 e 60.068 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.60.069.1, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 60.069 e 60.070 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento De Rosa 0.62.35.38, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.62.35.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti De Rosa 0.62.35.39, Fassina 0.62.35.10, De Rosa 0.62.35.40, Zaratti 0.62.35.3, De Rosa 0.62.35.41 e Fassina 0.62.35.9, sugli identici subemendamenti Fossati 0.62.35.2 e Fassina 0.62.35.12, sui subemendamenti Fassina

0.62.35.11, De Rosa 0.62.35.42, 0.62.35.43 e 0.62.35.34, sugli identici subemendamenti Squeri 0.62.35.44 e Vignali 0.62.35.47, sul subemendamento Zaratti 0.62.35.4, sugli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.13 e De Rosa 0.62.35.35, sui subemendamenti Guidesi 0.62.35.1, De Rosa 0.62.35.36 e 0.62.35.37, Baldassarre 0.62.35.51, De Rosa 0.62.35.18, Artini 0.62.35.50, Fassina 0.62.35.14, De Rosa 0.62.35.19, 0.62.35.20, 0.62.35.21, 0.62.35.23, 0.62.35.22 e 0.62.35.25, Squeri 0.62.35.45, De Rosa 0.62.35.24 e 0.62.35.26 e Albini 0.62.35.5, sugli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.15 e De Rosa 0.62.35.27, sugli identici subemendamenti Squeri 0.62.35.46 e Vignali 0.62.35.48, sui subemendamenti De Rosa 0.62.35.28, 0.62.35.29, 0.62.35.30, 0.62.35.31 e 0.62.35.32, sugli identici subemendamenti Zaratti 0.62.35.6, Fassina 0.62.35.16, De Rosa 0.62.35.33 e Turco 0.62.35.49 e sul subemendamento Albini 0.62.35.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 62.35 del Governo.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Oliverio 0.64.13.7, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Mongiello 0.64.13.5.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.64.13.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.64.13.4, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.64.13.1, Centemero 0.64.13.2 e Brignone 0.64.13.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 64.13 del Governo.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici subemendamenti Carrescia 0.64.020.5, Squeri 0.64.020.8 e Vignali 0.64.020.10 e sui subemendamenti Baruffi 0.64.020.2 e 0.64.020.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Fanucci 0.64.020.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altri-

menti parere contrario, sugli identici subemendamenti Carrescia 0.64.020.4, Squeri 0.64.020.7 e Vignali 0.64.020.9, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 64.020 del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, mentre sulle proposte emendative Alberto Giorgetti 0.37.14.1 e Pillozzi 0.41.013.5, con riferimento alle quali il relatore si è rimesso alle valutazioni del Governo, esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fanucci 0.3.52.1 e l'emendamento del Governo 3.52, come modificato dal subemendamento approvato (*vedi allegato 1*), respinge, quindi, le proposte emendative Fantinati 0.9.029.7 e 0.9.029.6, mentre approva l'articolo aggiuntivo 9.029 del Governo (*vedi allegato 1*). Respinge, inoltre, con distinte votazioni, le identiche proposte emendative Alberto Giorgetti 0.14.11.1 e Cariello 0.14.11.2, i subemendamenti Guidesi 0.14.11.3 e Melilla 0.14.11.4, mentre approva gli emendamenti 14.11 e 14.12 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento 20.79 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 21.014 del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tancredi 0.22.230.1 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.230.2 ed approva l'emendamento 22.230 del relatore, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Quindi, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.22.231.1, approva l'emendamento del relatore 22.231 (*vedi allegato 1*) e respinge le proposte emendative Scotto 0.22.232.1 e 0.22.232.2.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento 22.232 del relatore, esprime perplessità circa la presentazione da parte del relatore, a sole 24 ore dalla sentenza del Tar che ha bocciato le nomine del Ministro Franceschini, di un emendamento in materia. La proposta emendativa fornisce un'interpretazione diversa della legge n. 165 del 2001 sulla base della quale, nel 2014, si è proceduto alle nomine stesse. Si domanda, inoltre, se sia possibile introdurre norme di natura ordinamentale, quale quella che l'emendamento propone, nel decreto-legge in discussione. Per tale ragione, chiede che il relatore ritiri la proposta emendativa presentata, che, a suo giudizio, costituisce uno strumento inappropriato con il quale la maggioranza intende risolvere, in una sede non adatta, il problema delle nomine dei direttori dei musei.

Laura CASTELLI (M5S) solleva dubbi circa l'ammissibilità della proposta emendativa e chiede che il Ministro Franceschini intervenga in Commissione sull'argomento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), pur sottolineando come il suo gruppo parlamentare non ritenga un errore innovare la guida culturale del Paese anche attraverso la presenza di figure non italiane, di elevata competenza, ritiene che l'intera vicenda sia caratterizzata da opacità. Per tale ragione si associa alla richiesta avanzata dalla collega Castelli, affinché il Ministro Franceschini chiarisca alla Commissione le motivazioni e il senso delle modifiche proposte.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dato la propria disponibilità a riferire in Commissione in merito alla vicenda in discussione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, osserva che, quando dei magistrati riferiscono che una disposizione appare confusa, è compito del legislatore intervenire, come è

accaduto con l'emendamento a sua firma 22.232.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento del relatore 22.232 è accantonato in attesa che il Ministro dei beni e delle attività culturali intervenga in Commissione.

Gianni MELILLA (MDP), ritenendo che l'emendamento del relatore 22.232 contenga disposizioni totalmente estranee alla materia del provvedimento in titolo, chiede quali siano stati i criteri utilizzati dalla presidenza per dichiararne l'ammissibilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel replicare al collega Melilla, rammenta che il provvedimento in discussione, composto da 66 articoli, fa riferimento ad almeno nove comparti diversi, tra cui quello relativo alla « Cultura ». Rileva, quindi, che poiché l'emendamento in questione è volto ad introdurre una norma di interpretazione autentica di disposizioni contenute in un provvedimento che disciplina la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, esso è evidentemente ammissibile.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.22.021.5.

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che il subemendamento Garofalo 0.22.021.7 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Centemero 0.22.021.2 e Vacca 0.22.021.6 ed approva l'articolo aggiuntivo 22.021 del Governo (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA), illustrando il suo subemendamento 0.24.4.4, chiede quali siano gli intendimenti del Governo rispetto all'attuazione dei principi del federalismo fiscale, visto che l'emendamento del Governo 24.4 mira a posticiparne l'attuazione. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo faccia chiarezza dichiarando

esplicitamente se sia contrario al federalismo fiscale.

Il viceministro Enrico MORANDO, sostenendo l'emendamento del Governo, segnala che non è possibile procedere all'attuazione immediata delle norme della legge sul federalismo fiscale in quanto vi sono alcune questioni aperte che vanno risolte. Sottolinea che la richiesta di posticipo da parte del Governo dimostra il sostegno alla legge sul federalismo fiscale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.24.4.4, 0.24.4.1, 0.24.4.2 e 0.24.4.3 ed approva gli emendamenti 24.4 del Governo e 26.24 del relatore (*vedi allegato 1*). La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Guidesi 0.27.93.1 e approva i subemendamenti 0.27.93.3 del Governo e Catalano 0.27.93.2, l'emendamento 27.93 del Governo, come subemendato, e l'emendamento 34.19 del relatore (*vedi allegato 1*). La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Leva 0.34.014.1, Sibia 0.34.014.12, gli identici subemendamenti Leva 0.34.014.2 e Sibia 0.34.014.8, i subemendamenti Leva 0.34.014.3, Brignone 0.34.014.7 e 0.34.014.6, Sibia 0.34.014.11 e 0.34.014.9, Leva 0.34.014.4 e Sibia 0.34.014.10. La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 34.014 del Governo (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO, intervenendo sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1, rileva che l'approvazione del subemendamento inciderebbe su un accordo concluso di recente tra l'ANCI e il Governo. Tuttavia, ritenendo che tale modifica non infici il contenuto di tale accordo, conferma il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Alberto Giorgetti 0.37.14.1 e l'emendamento 37.14 del Governo, come subemendato (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti

Alberto Giorgetti 0.40.021.3, Melilla 0.40.021.6, Roberta Agostini 0.40.021.5 e 0.40.021.4, Pastorino 0.40.021.2, Roberta Agostini 0.40.021.7 e Alberto Giorgetti 0.40.021.1.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo, richiede chiarimenti sul contenuto di tale proposta emendativa, onde comprenderne con esattezza le finalità. Chiede in particolare al rappresentante del Governo se gli interventi strutturali proposti, oltre che alle attività lavorative stagionali, sono rivolti anche agli insediamenti Rom e al problema del caporalato, sottolineando che su tale proposta emendativa non è stata trasmessa né la relazione illustrativa né la relazione tecnica del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO segnala che la relazione tecnica è stata depositata insieme alla proposta emendativa, e ne dà lettura.

Guido GUIDESI (LNA), preso atto della relazione tecnica del Governo, chiede per quali interventi verranno utilizzate le risorse stanziare, e se le misure previste comprendano anche interventi nei campi Rom.

Il viceministro Enrico MORANDO, leggendo il testo della proposta emendativa, ricorda che si tratta di interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale. Evidenzia come si tratti di una misura specifica per superare la condizione complessa e drammatica in cui si trovano alcuni lavoratori stagionali stranieri, specialmente in alcune aree del Paese.

Guido GUIDESI (LNA) prende atto dell'interpretazione data dal Governo alla norma.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottolinea che la proposta emendativa reca l'inciso «anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale», formulazione dalla quale si deduce che vi siano altre situazioni in cui la norma potrebbe essere applicata. A tale proposito porta l'esempio della città di Roma, in cui vive, dove sono diffusi gli accampamenti illegali. Chiede se con questa norma il Governo intenda sanare tale situazione.

Il viceministro Enrico MORANDO, sottolineando che l'intenzione del Governo non è quella di rendere legali insediamenti irregolari, dichiara che la norma provvede a risolvere la situazione drammatica di stranieri regolarmente presenti in alcune regioni del Mezzogiorno, in cui svolgono lavori stagionali.

Gianni MELILLA (MDP), sostenendo la proposta emendativa del Governo, ricorda che in passato si sono verificate situazioni drammatiche sia rispetto alle condizioni igienico-sanitarie di tali insediamenti sia rispetto alle difficoltà di integrazione. Ribadisce il voto favorevole del suo gruppo alla proposta emendativa del Governo.

Maino MARCHI (PD) segnala che i Rom o comunque i nomadi che si trovano in Italia sono generalmente cittadini italiani.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa del Governo, che appare applicabile ad altre categorie oltre a quella dei lavoratori stagionali e che rischia di legittimare insediamenti irregolari.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 40.021 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.41.013.2 e Guidesi 0.41.013.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi il subemendamento Pillozzi 0.41.013.5 (*vedi allegato 1*), respinge il subemendamento Guidesi 0.41.013.3, ap-

prova i subemendamenti Melilli 0.41.013.1 e 0.41.013.6 del Governo e l'articolo aggiuntivo 41.013 del relatore, come subemendato (*vedi allegato 1*). La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 43.38 del relatore e gli articoli aggiuntivi 43.039 e 46.054 del Governo (*vedi allegato 1*). La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.46.055.1 ed approva l'articolo aggiuntivo 46.055 del Governo (*vedi allegato 1*). La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.46.056.1 e Marcon 0.46.056.2 ed approva l'articolo aggiuntivo 46.056 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che i subemendamenti Garofalo 0.47.49.3 e 0.47.49.4 sono stati ritirati.

La Commissione approva il subemendamento Catalano 0.47.49.5 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che i subemendamenti Catalano 0.47.49.6, 0.47.49.7 e 0.47.49.8 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Spessotto 0.47.49.2 e Squeri 0.47.49.1 ed approva il subemendamento 0.47.49.10 del Governo e l'emendamento 47.49 del relatore, come subemendato (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.49.38.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 0.49.38.2 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 49.38 del Governo (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Tancredi 0.49.39.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE NCD) sottoscrive il subemendamento Tancredi 0.49.39.1 dichiarando di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Tancredi 0.49.39.1, come riformulato, nonché l'emendamento 49.39 del relatore, come subemendato (*vedi allegato 1*); respinge il subemendamento Lombardi 0.50.5.4; approva il subemendamento 0.50.5.13 del relatore (*vedi allegato 1*); respinge i subemendamenti Crippa 0.50.5.7, 0.50.5.8 e 0.50.5.9, nonché i subemendamenti Lombardi 0.50.5.3, Crippa 0.50.5.12, Guidesi 0.50.5.2 e Laffranco 0.50.5.1.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento del Governo 50.5 che dispone un prestito-ponte nell'attesa di risolvere le problematiche di Alitalia, segnala la difficoltà di spiegare all'opinione pubblica le ragioni per le quali sia stato indetto uno sciopero da parte del personale dipendente. Ritiene vergognoso questo atteggiamento, che ha incontrato l'accondiscendenza del Governo, proprio mentre si cerca di trovare una soluzione per impedire il fallimento della compagnia aerea.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) non condivide le considerazioni del collega Palese sull'inopportunità di indire uno sciopero da parte dei lavoratori dipendenti di Alitalia. Le responsabilità della situazione finanziaria della compagnia aerea dovrebbero essere piuttosto attribuite ai lauti compensi dei manager che l'hanno amministrata negli ultimi anni e che poi hanno criticato il risultato del referendum sul piano di risanamento. Fa presente che il piano messo a punto dai tre Commissari non conteneva alcuna misura di salvaguardia dei lavoratori dipendenti ed è per questo che non è stato ritenuto accettabile da parte dei lavoratori stessi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva criticamente come la rubrica dell'emendamento del Governo dovrebbe fare più

correttamente riferimento ad assicurare « temporaneamente » la continuità del servizio svolto da Alitalia, giacché quella messa in atto dal Governo non è una misura in grado di risolvere definitivamente la situazione. Peraltro, osserva che non dovrebbe parlarsi di prestito-ponte, non essendo previsto alcun vincolo di restituzione. Si tratta, invece, a suo avviso, di una elargizione a fondo perduto, senza peraltro stabilire dei tetti agli stipendi dei *manager* di Alitalia.

Ricorda che il proprio gruppo ha presentato dei subemendamenti che non sono stati accolti e preannuncia un voto di astensione.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) rammenta che in passato anche un governo di centro-destra intervenne con un prestito-ponte per il salvataggio di Alitalia. Si tratta di un intervento che il proprio gruppo ritiene rientri nei compiti dell'Esecutivo, ma questa volta appare criticabile l'assenza di un piano di risanamento e di un progetto industriale. Per questo preannuncia un voto di astensione da parte di Forza Italia.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) non condivide le dichiarazioni stampa del Ministro Delrio che ha affermato l'impossibilità dello Stato di assumere un ruolo imprenditoriale nella vicenda di Alitalia. Si tratta di un'affermazione, a suo avviso, fuori luogo in quanto il fallimento della compagnia aerea interesserebbe circa 12.000 lavoratori diretti, ossia circa 30.000 persone computando anche l'indotto. Ritiene che lo Stato dovrebbe farsi carico di un problema occupazionale così rilevante e preannuncia un voto di astensione in attesa di verificare gli ulteriori sviluppi della situazione.

Il viceministro Enrico MORANDO confuta le valutazioni politiche del deputato Palese sostenendo che le risorse destinate al prestito-ponte non andranno perdute, bensì è previsto che saranno restituite in larga misura entro il 2017. Quanto alle considerazioni del deputato Sorial sulla

temporaneità del servizio svolto da Alitalia, rileva che l'intervento messo in campo dal Governo riguarda solo i prossimi sei mesi. Infine, fa presente che tutte le proposte emendative presentate prevedevano soluzioni che – sotto il profilo economico – andavano ben al di là del prestito-ponte deciso dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 50.5 del Governo (*vedi allegato 1*); respinge i subemendamenti Nesci 0.52.027.7 e 0.52.027.3, Daga 0.52.027.11, Melilla 0.52.027.1, Albini 0.52.027.2, Mantero 0.52.027.4, Baroni 0.52.027.9 e 0.52.027.10, Silvia Giordano 0.52.027.8, Grillo 0.52.027.5 e Baroni 0.52.027.6; approva l'articolo aggiuntivo 52.027 del Governo (*vedi allegato 1*); respinge i subemendamenti Labriola 0.52.028.2, Baroni 0.52.028.3 e Melilla 0.52.028.1, mentre approva l'articolo aggiuntivo 52.028 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 0.52.029 del Governo ed i relativi subemendamenti sono accantonati.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) chiede di sottoscrivere il subemendamento Vignaroli 0.52.029.2.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, segnala una rettifica del suo articolo aggiuntivo 53.047 con riguardo ai riferimenti normativi. In particolare alla quarta riga, dopo le parole: « interessati dai piani » le parole « di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 » devono essere sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 ».

Gianni MELILLA (MDP), con riferimento all'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore, rileva che le forze oltranziste che si scagliano contro la casta e le spese della politica non ammetteranno mai che i giornalisti non sono lavoratori come gli altri, considerato che con diverse leggi di stabilità nonché, da ultimo, con gli emenda-

menti alla cosiddetta manovrina in corso di esame, viene autorizzata la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. Evidenziando che a pagare sarà la fiscalità generale, visto che l'età anagrafica prevista per l'accesso alla pensione anticipata è di 58 anni in luogo dei 65 stabiliti dalla legge, si domanda come mai nessuno sollevi il problema, a partire dal Movimento 5 Stelle che spende la propria credibilità proprio su questo tema. Nello stigmatizzare il fatto che molti giornalisti hanno fondato la loro carriera e i loro ricchi emolumenti sul disprezzo del Parlamento e dei politici, anche di quelli che operano in maniera onesta, in tal modo contribuendo a demolire la democrazia, preannuncia tuttavia il voto favorevole del suo gruppo, considerato che la disposizione in questione andrà anche a beneficio dei lavoratori delle aziende editoriali in crisi e che lo Stato non può esimersi dall'intervenire in simili situazioni, come avvenuto anche in altre circostanze. A tale proposito, rileva da ultimo che anche i lavoratori dell'Alitalia non sono esattamente come gli altri, visto che un normale lavoratore in cassa integrazione percepisce 1.200 euro al mese per un massimo di due anni, mentre a molti piloti spettano 8 o 9 mila euro mensili di cassa integrazione, per oltre sette anni.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), consapevole che di fronte a gravi crisi aziendali lo Stato debba intervenire, rileva tuttavia che a una lettura veloce dell'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore, si potrebbe ricavare l'impressione di un trattamento diverso dei giornalisti rispetto agli altri lavoratori. Ritiene pertanto utile un chiarimento volto a fugare qualsiasi dubbio.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel confermare il testo dell'articolo aggiuntivo, rileva che essendo in crisi molte aziende editoriali ed essendo stati predisposti piani di ristrutturazione che comportano anche piani di riduzione del personale, l'intervento è volto a prevedere un'opzione per l'accesso alla pensione anticipata, in deroga alle disposizioni vigenti, per quei

lavoratori che fossero interessati dalla citata riduzione. Avverte inoltre che qualora si scegliesse una diversa soluzione per risolvere il problema, le risorse finanziarie non potrebbero comunque essere risparmiate, dal momento che sarebbero destinate agli ammortizzatori sociali.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 53.047 del relatore e l'articolo aggiuntivo 56.08 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che restano accantonati l'emendamento 57.31 del Governo e il subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1.

La Commissione approva l'emendamento 57.32 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Crippa 0.57.055.1 e Bechis 0.57.055.3; approva, con distinte votazioni, il subemendamento Alfreider 0.57.055.2, l'articolo aggiuntivo 57.055 del Governo, come subemendato, e l'articolo aggiuntivo 60.068 del Governo (*vedi allegato 1*). Con distinte votazioni, respinge il subemendamento Alberto Giorgetti 0.60.069.1 e approva l'articolo aggiuntivo 60.069 del Governo (*vedi allegato 1*). Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 60.070 del Governo (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento De Rosa 0.62.35.38.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Fanucci 0.62.35.8 proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Fanucci 0.62.35.8, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.62.35.39, Fassina 0.62.35.10, De Rosa 0.62.35.40, Zaratti 0.62.35.3, De Rosa 0.62.35.41 e Fassina 0.62.35.9, gli identici subemendamenti Fossati 0.62.35.2 e Fassina 0.62.35.12, nonché i subemendamenti Fassina 0.62.35.11, De Rosa 0.62.35.42, 0.62.35.43 e 0.62.35.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Vignali 0.62.35.47 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Squeri 0.62.35.44 e Zaratti 0.62.35.4, gli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.13 e De Rosa 0.62.35.35, i subemendamenti Guidesi 0.62.35.1, De Rosa 0.62.35.36 e 0.62.35.37, Baldassarre 0.62.35.51, De Rosa 0.62.35.18, Artini 0.62.35.50, Fassina 0.62.35.14, De Rosa 0.62.35.19, 0.62.35.20, 0.62.35.21, 0.62.35.23, 0.62.35.22 e 0.62.35.25, Squeri 0.62.35.45, De Rosa 0.62.35.24 e 0.62.35.26, Albini 0.62.35.5, gli identici subemendamenti Fassina 0.62.35.15 e De Rosa 0.62.35.27, nonché gli identici subemendamenti Squeri 0.62.35.46 e Vignali 0.62.35.48, i subemendamenti De Rosa 0.62.35.28, 0.62.35.29, 0.62.35.30, 0.62.35.31 e 0.62.35.32, gli identici subemendamenti Zaratti 0.62.35.6, Fassina 0.62.35.16, De Rosa 0.62.35.33 e Turco 0.62.35.49 e il subemendamento Albini 0.62.35.7; approva, con distinte votazioni, l'emendamento 62.35 del Governo e il subemendamento Oliverio 0.64.13.7 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Mongiello 0.64.13.5 è stato ritirato dai presentatori. Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione del subemendamento Centemero 0.64.13.3, proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Centemero 0.64.13.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al subemendamento Centemero 0.64.13.4, sul quale aveva espresso parere favorevole, segnala che sono state poi riscontrate alcune criticità della disposizione sul piano finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel formulare a questo punto un invito al ritiro del subemendamento Centemero 0.64.13.4, ritiene opportuno comunque evidenziare

che in tal modo si rischia in futuro di non poter disporre di mense scolastiche biologiche. Ricorda che il subemendamento in questione prevede la possibilità che i 44 milioni di euro previsto dall'emendamento 64.13 del Governo potessero andare anche agli enti locali erogatori oltre che ai beneficiari della mensa scolastica biologica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiede ai presentatori se accolgono l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per la votazione del subemendamento Centemero 0.64.13.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Centemero 0.64.13.4, Alberto Giorgetti 0.64.13.1, Centemero 0.64.13.2, Brignone 0.64.13.6; approva quindi l'emendamento 64.13 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano i subemendamenti Carrescia 0.64.020.5 e Vignali 0.64.020.10.

La Commissione respinge il subemendamento Squeri 0.64.020.8.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano i subemendamenti Baruffi 0.64.020.2 e 0.64.020.1. Prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Fanucci 0.64.020.3.

La Commissione approva il subemendamento Fanucci 0.64.020.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano i subemendamenti Carrescia 0.64.020.4 e Vignali 0.64.020.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Squeri 0.64.020.7 e approva l'articolo aggiuntivo 64.020 del Governo (*vedi allegato 1*). La

Commissione approva quindi l'emendamento 20.79 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Catalano 0.52.029.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Catalano 0.52.029.5 proposta dal relatore.

La Commissione approva il Catalano 0.52.029.5, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Vignaroli 0.52.029.2 e Pastorino 0.52.029.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta, in attesa di riprendere con l'intervento del Ministro Franceschini.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.50.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel passare all'esame dell'emendamento 22.232 del relatore, in risposta alle sollecitazioni pervenute dai gruppi che ne hanno richiesto la presenza, dà la parola al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, premettendo e assicurando che il Ministro aveva dato sin dal primo momento la sua disponibilità ad intervenire per illustrare la norma.

Il ministro Dario FRANCESCHINI ricorda come, quando nel 2014 fu approvata la norma dell'Art Bonus concernente le modalità di selezione pubblica per i direttori dei musei, questa fu accolta in modo positivo e trasversale; precisa quindi che la vicenda giudiziaria sta seguendo il suo percorso, l'Avvocatura ha già presentato ricorso, è stata chiesta la sospensiva e ci sarà il giudizio di merito.

Nel premettere che la norma contenuta nell'emendamento 22.232 del relatore non incide su quattro delle sentenze relative a

direttori italiani di musei, fa presente che se il legislatore avesse voluto scegliere la strada del normale concorso pubblico, non ci sarebbe stato bisogno di una norma *ad hoc*, che invece è stata introdotta per consentire che ci fosse un criterio di selezione pubblica per adeguare l'Italia agli standard internazionali.

Chiarisce infine che la norma interpretativa contenuta nell'emendamento del relatore è volta a dare una garanzia anche per il futuro, in modo tale da offrire certezze a chi parteciperà a future selezioni, e va incontro a quanto chiesto dai giudici amministrativi, osservando come il *curriculum* conti più della nazionalità.

Gianluca VACCA (M5S) sottolinea come la norma oggetto di interpretazione confligga con un'altra già in vigore. Ritene evidente che, sebbene il Governo voglia scaricare la sua incapacità di scrivere le leggi sulla magistratura, la responsabilità della situazione che si è creata è da attribuire esclusivamente allo stesso Esecutivo. Peraltro, ritiene che la soluzione proposta non possa essere definita una norma interpretativa, in quanto introduce elementi innovativi nella disciplina vigente. Dichiarò, quindi, la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta emendativa del relatore e ritiene che il Governo dovrebbe ammettere la propria responsabilità nella sgradevole situazione determinatasi.

Laura CASTELLI (M5S), sottolineando che la questione non riguarda la professionalità dei soggetti incaricati dal Ministro, ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che il legislatore non può, con il suo intervento, influenzare l'esito di una controversia. Ritene che se si trattasse veramente di una norma interpretativa, l'intervento avrebbe valore per tutti i musei.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), ringraziando il Ministro per la sua disponibilità ad intervenire nei lavori della Commissione, chiede se la norma avrà effetto sui direttori dei musei in generale oppure se riguarderà solo la questione specifica

sollevata dalle ultime nomine. Sottolineando che non è in discussione la qualità professionale dei nominati, ritiene che al fine di valorizzare al meglio il patrimonio occorra una legislazione che fornisca una soluzione generale del problema.

Mauro GUERRA, *relatore*, nel sottolineare che il compito della Commissione non è stabilire di chi siano le responsabilità, ma capire se proposte emendative meritino di essere approvate, sostiene la proposta che ha sottoscritto e conferma di averlo fatto in totale autonomia. Segnala che l'obiettivo dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, era quello di aprire alla partecipazione internazionale e ritiene che la Commissione debba decidere se si vuole o meno continuare su questa strada. Evidenzia, inoltre, che la proposta emendativa contiene una norma di interpretazione autentica in quanto non interpreta l'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma l'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014. A tale proposito, ritiene che sia un dovere del legislatore dare interpretazione alle norme approvate quando esse risultino poco chiare e che, in questo caso, non vi è alcuna lesione dell'equilibrio dei poteri dello Stato. Rispondendo alla collega Saltamartini, rileva che la norma ha l'obiettivo di stabilizzare la situazione in generale e di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione europea rispetto alla libera circolazione delle professioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che non è la prima volta che il Parlamento interviene al fine di evitare che ci siano vuoti nella legislazione. A tale proposito cita l'esempio dell'intervento della Commissione nel recente caso di disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel ringraziare il Ministro per la sua disponibilità, segnala che la sua perplessità riguarda l'opportunità politica di presentare l'emendamento in discussione dopo che il Ministro si era scagliato violentemente

mente contro il TAR, annunciando la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato.

Rocco PALESE (Misto-CR), ringraziando il Ministro, sottolinea che il punto fondamentale riguarda il fatto che nel nostro Paese non si riesce più a portare avanti un concorso pubblico o un appalto senza l'intervento del TAR o del Consiglio di Stato, mettendo a rischio anche la trasparenza delle procedure.

Il ministro Dario FRANCESCHINI, nel segnalare che se il Governo avesse fatto un calcolo politico, sarebbe intervenuto dopo la sentenza del TAR, lasciando la situazione nell'incertezza, sottolinea che il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014 è stato inserito in sede di conversione del decreto, con il sostegno di tutte le forze politiche. Ritiene che oggi non si possa tornare indietro e sottolinea come l'Avvocatura di Stato abbia forti elementi a sostegno del ricorso al Consiglio di Stato. Segnala, oltretutto, che trattandosi di una norma inserita in sede di conversione del decreto-legge, essa potrebbe entrare in vigore anche dopo una prima pronuncia da parte del TAR. Ricorda che la norma non ha influenza sui ricorsi relativi ai dirigenti italiani, rispetto ai quali il motivo di impugnazione è un altro. Sottolinea, infine, che quella emessa dal TAR è solo una sentenza di primo grado e che occorre attendere la sentenza definitiva.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara il voto di astensione del suo gruppo all'emendamento 22.232 del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo all'emendamento 22.232 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 22.232 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che il subemendamento Francesco Sanna 0.57.31.1 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 57.31 del Governo (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Parrini 2.04, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 4.2, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Mongiello 4.1 e dell'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 4.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che l'emendamento Mongiello 4.1 e l'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024 sono stati ritirati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita i presentatori dell'emendamento Nesci 13.012 a ritirarlo, essendo questo in gran parte assorbito dagli emendamenti approvati sulla medesima materia.

Laura CASTELLI (M5S) non condivide la valutazione del relatore ed insiste per la votazione dell'emendamento Nesci 13.012.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 13.012.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Lorefice 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lorefice 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Melilli 20.36.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Melilli 20.36.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Galati 22.84. Dichiaro quindi di rimettersi alla Commissione sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Il viceministro Enrico MORANDO formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Galati 22.84, nonché sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Gianni MELILLA (MDP) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Galati 22.84, nonché sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Galati 22.84 ed approva gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando al parere sugli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34, si rimette alle valutazioni del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Oliverio 49.26.

La Commissione respinge, quindi, gli identici emendamenti Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Cesare DAMIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se siano stati completati gli approfondimenti sull'articolo aggiuntivo 53.032 a sua firma.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che il Ministero del lavoro non è in grado di quantificare con esattezza il numero dei soggetti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni produttivi di dodici ore. Nel tentativo di venire incontro alle richieste del presentatore della proposta emendativa propone, pertanto, di riformulare l'articolo aggiuntivo sostituendo le parole: « sono impiegati » con le seguenti parole: « sono stati impiegati ».

Propone, inoltre, di inserire, dopo la parola: « lavoratori », le seguenti parole: « del settore industriale » e dopo le parole: « dodici ore » le seguenti parole: « , sulla base di un accordo sindacale aziendale ». Aggiunge che, con la riformulazione proposta, la platea dei soggetti interessati sarebbe sufficientemente definita in modo restrittivo. Segnala, tuttavia, la necessità di attendere la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato per un riscontro relativo alla copertura finanziaria della norma.

Cesare DAMIANO (PD) apprezza lo sforzo del Governo, auspicando che dalla Ragioneria generale dello Stato possano arrivare notizie confortanti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pillozzi 53.042, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 53.042.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Pillozzi 53.042, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pillozzi 53.042, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Borghi 55.09.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Borghi 55.09, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pillozzi 57.23, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore, pur non ritenendola completamente soddisfacente.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Pillozzi 57.23, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Pillozzi 57.23, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Labriola 60.016 a ritirate la proposta emendativa in quanto assorbita in gran parte dagli emendamenti approvati sul medesimo tema.

Rocco PALESE (Misto-CR) non condivide le valutazioni del relatore e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Labriola 60.016.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Dell'Aringa 60.021.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Dell'Aringa 60.021 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto delle richieste di approfondimento avanzate da alcuni componenti della Commissione, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, nonché dell'articolo aggiuntivo Sanga 60.066.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 65.019, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo Palese 65.019 avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 65.019, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che, pur intervenendo a risolvere due questioni rilevanti, il Governo è pronto a ritirare gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, in quanto presentati con ritardo rispetto agli impegni assunti riguardo alla tempistica di presentazione, nel corso delle riunioni dell'ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto al primo, viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad integrare tramite concorso pubblico i posti in organico, in considerazione delle ulteriori competenze attribuitegli, legate alle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al completamento della riforma del bilancio dello Stato e al monitoraggio del costo del lavoro. La seconda proposta emendativa è volta a confermare le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e a stabilire con le medesime modalità del costo standard per studente le ripartizioni per il 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, al fine di consentire ai colleghi di valutare il contenuto degli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo nonché le riformulazioni proposte dal relatore sulle proposte emendative tuttora accantonate, i cui testi sono in distribuzione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è in distribuzione una proposta del Governo di riformulazione degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, già approvati.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento agli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, ricorda che il Governo, avendo espresso parere contrario, non si era soffermato sulla mancanza di copertura finanziaria. Avendo la Commissione ritenuto di approvare tali emendamenti, pur ribadendo la contrarietà già espressa, il Governo in chiave di collaborazione tecnica propone una correzione del testo, in modo da garantire adeguata copertura finanziaria delle misure introdotte. In particolare fa presente che al relativo onere si potrebbe

provvedere, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni del rappresentante del Governo.

Gianni MELILLA (MDP), nel ricordare che la Commissione ha respinto il suo emendamento 22.204, volto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 22, su cui intervengono gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, chiede che la votazione su tali proposte emendative venga ripetuta. Avverte inoltre che le risorse individuate dal Governo per garantire la copertura finanziaria dell'intervento recato da tali emendamenti andranno necessariamente a discapito di altre istituzioni culturali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nell'assicurare che non si sono verificati fraintendimenti in fase di votazione dell'emendamento 22.204, segnala che il Governo ha ritenuto erroneamente che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, recando misura analoga a quella dell'emendamento Galati 22.84 immediatamente precedente, avessero anche la medesima copertura finanziaria. Revoca pertanto la precedente votazione sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151 e avverte che saranno adesso poste nuovamente in votazione tali proposte emendative, come riformulate con la nuova copertura finanziaria suggerita dal Governo (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e

Boccadutri 22.151, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al subemendamento 0.50.5.13 del relatore, segnala che, nella citata proposta emendativa, la parola « completate » deve essere sostituita con la parola « esplesate » per garantire uniformità lessicale con il testo del richiamato decreto-legge n. 55 del 2017, evitando eventuali dubbi interpretativi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni del rappresentante del Governo.

La Commissione prende atto.

Mauro GUERRA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.029 del Governo, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sui subemendamenti Tancredi 0.52.029.3 e Segoni 0.52.029.4.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che il subemendamento Tancredi 0.52.029.3 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Segoni 0.52.029.4.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 52.029 del Governo, fa presente che la misura introdotta rischia di rappresentare un condono nei confronti dei soggetti che gestiscono le due autostrade A24 e A25 in concessione, chiedendo chiarimenti al Governo circa la situazione creditoria da parte di ANAS rispetto al gestore e se l'emendamento del Governo rischia di rappresentare uno sconto al gestore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel premettere che non viene effettuata la manutenzione delle due autostrade A24 e

A25, fa presente che la proposta emendativa del Governo fa in modo che l'obbligo del concessionario di versare i canoni del 2015 e 2016 venga spostato al 2029 e 2030, configurandosi quindi come un condono. Segnala inoltre al Governo la necessità di definire i lavori di messa in sicurezza da attuare e di vincolare le risorse a tale scopo, ricordando che il subemendamento Vignaroli 0.52.029.2, che è stato bocciato, era volto a definire tali vincoli.

Gianni MELILLA (MDP), nel segnalare i contenziosi presso il tribunale di Roma fra il soggetto concessionario Strada dei Parchi e ANAS circa il soggetto giuridico che deve ricevere il canone annuale che il concessionario deve pagare, pari a 55,8 milioni di euro, fa presente che quelle infrastrutture sono state definite opere strategiche per le finalità di protezione civile e che, in virtù di tale definizione, è stata negoziata una modifica al contratto di concessione. Invita pertanto il Governo a provvedere quanto prima alla messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che la proposta emendativa presentata dal Governo deve essere valutata tenendo conto dell'approvazione del subemendamento Catalano 0.52.029.5 (*Nuova formulazione*) che fornisce risposte precise a tali quesiti, prevedendo che le risorse siano nella totalità di spettanza ANAS, che siano da utilizzare per l'emergenza e che attraverso un piano di convalida per interventi urgenti si provveda a definire le modalità attraverso le quali il concessionario deve realizzare tali opere.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 52.029 del Governo e 11.054 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065 è stata accettata dai presentatori.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, fa presente che il testo risulta migliorato a seguito della riformulazione e, pur esprimendo il suo apprezzamento, preannuncia tuttavia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Valiante 60.063 e Abrignani 60.065, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sanga 60.066 è stata accettata dai presentatori.

Guido GUIDESI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato, in quanto ricalca il contenuto di una interrogazione da lui presentata.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sanga 60.066, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Damiano 53.032, dà la parola al viceministro Morando.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente di non essere riuscito ad ottenere una bozza di relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro che consentisse al Ministero dell'economia e delle finanze di validare la relazione tecnica circa gli oneri previsti dalla proposta emendativa dell'onorevole Damiano. Appurata la volontà del presentatore di ritirare l'articolo aggiuntivo, preannuncia l'accettazione del Governo di un eventuale ordine del giorno con l'impegno a verificare che gli oneri effettivi siano quelli previsti da tale proposta emendativa. Fa presente, inoltre, all'onorevole Alfreider di aver accertato che, circa le sollecitazioni sui finanziamenti di competenza dell'amministrazione

centrale per il carcere di Bolzano, si può agire in via amministrativa attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che realizza il riparto del fondo per gli investimenti infrastrutturali.

Maino MARCHI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Damiano 53.032.

Mauro GUERRA, *relatore*, passa all'esame degli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) fa presente l'impegno del relatore e del Governo a non presentare ulteriori proposte emendative.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce quanto espresso dall'onorevole Cariello, facendo presente che tali proposte possono essere presentate quando il decreto sarà all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il decreto deve essere convertito entro il 23 giugno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 24.03 del Governo, fa presente la gravità della situazione ricordando che una recente

sentenza della Corte costituzionale ha rimesso in discussione sia i finanziamenti del 2014, 2015 e 2016 alle università, che già hanno approvato i loro bilanci, sia quelli del 2017.

Il viceministro Enrico MORANDO ritira gli articoli aggiuntivi 13.023 e 24.03 del Governo facendo presente che, trattandosi di norme urgenti, sarà necessario procedere attraverso provvedimenti di urgenza con un impegno parlamentare successivo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dal relatore. Delibera quindi di conferire il mandato al relatore Guerra di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.10.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari).

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. 04. (Nuova formulazione) Parrini, Cenni, Palese.

ART. 3.

All'emendamento 3.52, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-*quater*. All'onere derivante dal comma 4-*ter*, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*quinqüies*. Agli oneri valutati di cui al comma 4-*quater*, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 3. 52. 1. Fanucci.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3, comma 1-*ter*, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

3. 52. Il Governo.

ART. 4.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

4. 2. (Nuova formulazione) Mongiello, Fedi, La Marca.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-*bis* è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 029. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono so-

stituiti dal seguente: « A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma ».

11. 054. Il Relatore.

ART. 14.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in euro 6.197.184.364,87 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018 »;

0b) al comma 449:

1) alla lettera *b)*, le parole: « nell'importo massimo di 80 milioni di euro » sono sostituite seguenti parole: « nell'importo massimo di 66 milioni di euro »;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c)*, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per

incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera *0a)* del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e *1-bis* trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

14. 11. Il Governo.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro inserire le seguenti: , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.

14. 12. Il Governo.

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti

giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. 79. Il Relatore.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE).

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-*bis* dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

22. 230. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

22. 231. Il Relatore.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22. 232. Il Relatore.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***22. 128.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

***22. 151.** (Nuova formulazione) Boccadutri, Pisicchio.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organici di fatto).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488,407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio

determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

22. 021. Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2018 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2018 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 ».

24. 4. Il Governo.

ART. 26.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; ».

26. 24. Il Relatore.

ART. 27.

All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: Umbria TPL e mobilità Spa con le seguenti: Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

0. 27. 93. 3. Il Governo.

All'emendamento 27.93, al comma 8-ter, secondo periodo, dopo la parola: quota aggiungere la seguente: ancora.

0. 27. 93. 2. Catalano.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno

2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

27. 93. Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

34. 19. Il Relatore.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Programma operativo straordinario della regione Molise).

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

34. 014. Il Governo.

ART. 37.

All'emendamento del Governo 37.14, al comma 1-bis, sostituire le parole: i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti: *con le seguenti:* la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la meto-

dologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 451 del presente articolo.

0. 37. 14. 1. Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

40. 021. Il Governo.

ART. 41.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, al comma 1, sopprimere le parole: , di cui all'allegato 1-bis.

Conseguentemente:

al medesimo comma dopo le parole: compresi inserire le seguenti: , alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2,;

sopprimere l'allegato 1-bis.

0. 41. 013. 6. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 3, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva;

alla lettera d), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva;

alla lettera e), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.

0. 41. 013. 5. Pillozzi.

All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 8, sostituire la parola: Consip con le seguenti: Invitalia spa.

0. 41. 013. 1. Melilli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi

nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponi-

bili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei

relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società CONSIP o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Allegato 1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Abruzzo	Chieti	69001	Altino	1
Abruzzo	Chieti	69007	Borrello	1
Abruzzo	Chieti	69013	Casacanditella	1
Abruzzo	Chieti	69017	Casoli	1
Abruzzo	Chieti	69024	Civitella Messer Raimondo	1
Abruzzo	Chieti	69031	Fara San Martino	1
Abruzzo	Chieti	69039	Gamberale	1
Abruzzo	Chieti	69040	Gessopalena	1
Abruzzo	Chieti	69043	Guardiagrele	1
Abruzzo	Chieti	69045	Lama dei Peligni	1
Abruzzo	Chieti	69048	Lettopalena	1
Abruzzo	Chieti	69060	Palena	1
Abruzzo	Chieti	69062	Palombaro	1
Abruzzo	Chieti	69063	Pennadomo	1
Abruzzo	Chieti	69064	Pennapedimonte	1
Abruzzo	Chieti	69066	Pizzoferrato	1
Abruzzo	Chieti	69071	Rapino	1
Abruzzo	Chieti	69073	Roccamontepiano	1
Abruzzo	Chieti	69075	Roccascalegna	1
Abruzzo	Chieti	69082	San Martino sulla Marrucina	1
Abruzzo	Chieti	69089	Taranta Peligna	1
Abruzzo	Chieti	69095	Torricella Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66002	Alefli	1
Abruzzo	L'Aquila	66004	Anversa degli Abruzzi	1
Abruzzo	L'Aquila	66005	Ateleta	1
Abruzzo	L'Aquila	66006	Avezzano	1
Abruzzo	L'Aquila	66007	Balsorano	1
Abruzzo	L'Aquila	66008	Barete	1
Abruzzo	L'Aquila	66011	Bisegna	1
Abruzzo	L'Aquila	66012	Bugnara	1
Abruzzo	L'Aquila	66013	Cagnano Amiterno	1
Abruzzo	L'Aquila	66015	Campo di Giove	1
Abruzzo	L'Aquila	66017	Canistro	1
Abruzzo	L'Aquila	66018	Cansano	1
Abruzzo	L'Aquila	66020	Capistrello	1
Abruzzo	L'Aquila	66021	Capitignano	1
Abruzzo	L'Aquila	66027	Castel di Ieri	1
Abruzzo	L'Aquila	66028	Castel di Sangro	1
Abruzzo	L'Aquila	66029	Castellafiume	1
Abruzzo	L'Aquila	66031	Castelvecchio Subequo	1
Abruzzo	L'Aquila	66032	Celano	1
Abruzzo	L'Aquila	66033	Cerchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66034	Civita d'Antino	1
Abruzzo	L'Aquila	66036	Civitella Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66037	Cocullo	1
Abruzzo	L'Aquila	66038	Collaromele	1
Abruzzo	L'Aquila	66039	Collelongo	1
Abruzzo	L'Aquila	66041	Corfinio	1
Abruzzo	L'Aquila	66046	Gioia dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66047	Goriano Scoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66048	Introdacqua	1
Abruzzo	L'Aquila	66050	Lecce nei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66051	Luco dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66053	Magliano de' Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66054	Massa d'Albe	1
Abruzzo	L'Aquila	66056	Monte Reale	1
Abruzzo	L'Aquila	66057	Morino	1
Abruzzo	L'Aquila	66063	Ortona dei Marsi	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Abruzzo	L'Aquila	66064	Ortucchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66065	Ovindoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66066	Pacentro	1
Abruzzo	L'Aquila	66068	Pescasseroli	1
Abruzzo	L'Aquila	66069	Pescina	1
Abruzzo	L'Aquila	66071	Pettorano sul Gizio	1
Abruzzo	L'Aquila	66072	Pizzoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66075	Pratola Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66077	Raiano	1
Abruzzo	L'Aquila	66078	Rivisondoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66085	San Benedetto dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66089	Sante Marie	1
Abruzzo	L'Aquila	66092	San Vincenzo Valle Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66096	Scurcola Marsicana	1
Abruzzo	L'Aquila	66098	Sulmona	1
Abruzzo	L'Aquila	66101	Tornimparte	1
Abruzzo	L'Aquila	66102	Trasacco	1
Abruzzo	L'Aquila	66106	Villavallelonga	1
Abruzzo	L'Aquila	66108	Vittorito	1
Abruzzo	Pescara	68001	Abbatteggio	1
Abruzzo	Pescara	68003	Bolognano	1
Abruzzo	Pescara	68007	Caramanico Terme	1
Abruzzo	Pescara	68009	Castiglione a Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68020	Lettomanoppello	1
Abruzzo	Pescara	68022	Manoppello	1
Abruzzo	Pescara	68029	Pescosansonesco	1
Abruzzo	Pescara	68034	Roccamorice	1
Abruzzo	Pescara	68036	Salle	1
Abruzzo	Pescara	68037	Sant'Eufemia a Maiella	1
Abruzzo	Pescara	68038	San Valentino in Abruzzo Citeriore	1
Abruzzo	Pescara	68040	Serramonacesca	1
Abruzzo	Pescara	68042	Tocco da Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68043	Torre de' Passeri	1
Basilicata	Potenza	76001	Abriola	1
Basilicata	Potenza	76004	Anzi	1
Basilicata	Potenza	76005	Armento	1
Basilicata	Potenza	76006	Atella	1
Basilicata	Potenza	76007	Avigliano	1
Basilicata	Potenza	76008	Balvano	1
Basilicata	Potenza	76010	Baragliano	1
Basilicata	Potenza	76011	Barile	1
Basilicata	Potenza	76012	Bella	1
Basilicata	Potenza	76013	Brienza	1
Basilicata	Potenza	76015	Calvello	1
Basilicata	Potenza	76021	Castelgrande	1
Basilicata	Potenza	76025	Castelsaraceno	1
Basilicata	Potenza	76037	Grumento Nova	1
Basilicata	Potenza	76041	Laurenzana	1
Basilicata	Potenza	76045	Marsico Nuovo	1
Basilicata	Potenza	76046	Marsicovetere	1
Basilicata	Potenza	76048	Melfi	1
Basilicata	Potenza	76050	Molliterno	1
Basilicata	Potenza	76052	Montemurro	1
Basilicata	Potenza	76053	Muro Lucano	1
Basilicata	Potenza	76058	Pescopagano	1
Basilicata	Potenza	76059	Picerno	1
Basilicata	Potenza	76062	Pignola	1
Basilicata	Potenza	76063	Potenza	1
Basilicata	Potenza	76064	Rapolla	1
Basilicata	Potenza	76065	Rapone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Basilicata	Potenza	76066	Rionero in Vulture	1
Basilicata	Potenza	76067	Ripacandida	1
Basilicata	Potenza	76071	Ruoti	1
Basilicata	Potenza	76072	Ruvo del Monte	1
Basilicata	Potenza	76076	San Fele	1
Basilicata	Potenza	76077	San Martino d'Agri	1
Basilicata	Potenza	76079	Sant'Angelo Le Fratte	1
Basilicata	Potenza	76081	Sarconi	1
Basilicata	Potenza	76082	Sasso di Castalda	1
Basilicata	Potenza	76083	Satriano di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76084	Savoia di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76086	Spinoso	1
Basilicata	Potenza	76089	Tito	1
Basilicata	Potenza	76091	Tramutola	1
Basilicata	Potenza	76096	Vietri di Potenza	1
Basilicata	Potenza	76098	Viggiano	1
Basilicata	Potenza	76099	Ginestra	1
Basilicata	Potenza	76100	Paterno	1
Calabria	Catanzaro	79003	Amaroni	1
Calabria	Catanzaro	79004	Amato	1
Calabria	Catanzaro	79007	Argusto	1
Calabria	Catanzaro	79011	Borgia	1
Calabria	Catanzaro	79017	Caraffa di Catanzaro	1
Calabria	Catanzaro	79018	Cardinale	1
Calabria	Catanzaro	79020	Carlopoli	1
Calabria	Catanzaro	79024	Cenadi	1
Calabria	Catanzaro	79025	Centrache	1
Calabria	Catanzaro	79029	Chiaravalle Centrale	1
Calabria	Catanzaro	79033	Conflenti	1
Calabria	Catanzaro	79034	Cortale	1
Calabria	Catanzaro	79039	Curinga	1
Calabria	Catanzaro	79043	Decollatura	1
Calabria	Catanzaro	79047	Falerna	1
Calabria	Catanzaro	79048	Feroleto Antico	1
Calabria	Catanzaro	79055	Gagliato	1
Calabria	Catanzaro	79059	Girifalco	1
Calabria	Catanzaro	79060	Gizzeria	1
Calabria	Catanzaro	79065	Jacurso	1
Calabria	Catanzaro	79069	Maida	1
Calabria	Catanzaro	79072	Marcellinara	1
Calabria	Catanzaro	79073	Martirano	1
Calabria	Catanzaro	79074	Martirano Lombardo	1
Calabria	Catanzaro	79077	Miglierina	1
Calabria	Catanzaro	79083	Motta Santa Lucia	1
Calabria	Catanzaro	79087	Nocera Terinese	1
Calabria	Catanzaro	79088	Olivadi	1
Calabria	Catanzaro	79089	Palermi	1
Calabria	Catanzaro	79094	Petrizzi	1
Calabria	Catanzaro	79096	Pianopoli	1
Calabria	Catanzaro	79099	Platania	1
Calabria	Catanzaro	79108	San Floro	1
Calabria	Catanzaro	79110	San Mango d'Aquino	1
Calabria	Catanzaro	79114	San Pietro a Maida	1
Calabria	Catanzaro	79115	San Pietro Apostolo	1
Calabria	Catanzaro	79122	San Vito sullo Ionio	1
Calabria	Catanzaro	79129	Serrastretta	1
Calabria	Catanzaro	79131	Settingiano	1
Calabria	Catanzaro	79137	Soverato	1
Calabria	Catanzaro	79138	Soveria Mannelli	1
Calabria	Catanzaro	79142	Squillace	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Catanzaro	79148	Torre di Ruggiero	1
Calabria	Catanzaro	79151	Valleflorita	1
Calabria	Catanzaro	79160	Lamezia Terme	1
Calabria	Cosenza	78004	Aiello Calabro	1
Calabria	Cosenza	78008	Altilia	1
Calabria	Cosenza	78010	Amantea	1
Calabria	Cosenza	78012	Aprigliano	1
Calabria	Cosenza	78013	Belmonte Calabro	1
Calabria	Cosenza	78014	Belsito	1
Calabria	Cosenza	78016	Bianchi	1
Calabria	Cosenza	78017	Bisignano	1
Calabria	Cosenza	78026	Carolei	1
Calabria	Cosenza	78027	Carpanzano	1
Calabria	Cosenza	78028	Casole Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78030	Castiglione Cosentino	1
Calabria	Cosenza	78031	Castrolibero	1
Calabria	Cosenza	78034	Celico	1
Calabria	Cosenza	78035	Cellara	1
Calabria	Cosenza	78037	Cerisano	1
Calabria	Cosenza	78038	Cervicati	1
Calabria	Cosenza	78039	Cerzeto	1
Calabria	Cosenza	78042	Cleto	1
Calabria	Cosenza	78043	Colosimi	1
Calabria	Cosenza	78045	Cosenza	1
Calabria	Cosenza	78049	Dipignano	1
Calabria	Cosenza	78050	Domanico	1
Calabria	Cosenza	78052	Falconara Albanese	1
Calabria	Cosenza	78053	Figline Vegliaturo	1
Calabria	Cosenza	78055	Flumefreddo Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78059	Grimaldi	1
Calabria	Cosenza	78062	Lago	1
Calabria	Cosenza	78065	Lappano	1
Calabria	Cosenza	78066	Lattarico	1
Calabria	Cosenza	78067	Longobardi	1
Calabria	Cosenza	78070	Luzzi	1
Calabria	Cosenza	78072	Malito	1
Calabria	Cosenza	78075	Mangone	1
Calabria	Cosenza	78076	Marano Marchesato	1
Calabria	Cosenza	78077	Marano Principato	1
Calabria	Cosenza	78078	Marzi	1
Calabria	Cosenza	78079	Mendicino	1
Calabria	Cosenza	78080	Mongrassano	1
Calabria	Cosenza	78081	Montalto Uffugo	1
Calabria	Cosenza	78090	Panettieri	1
Calabria	Cosenza	78093	Parenti	1
Calabria	Cosenza	78094	Paterno Calabro	1
Calabria	Cosenza	78095	Pedace	1
Calabria	Cosenza	78096	Pedivigliano	1
Calabria	Cosenza	78097	Piane Crati	1
Calabria	Cosenza	78098	Pletrafitta	1
Calabria	Cosenza	78102	Rende	1
Calabria	Cosenza	78105	Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78106	Rose	1
Calabria	Cosenza	78109	Rota Greca	1
Calabria	Cosenza	78110	Rovito	1
Calabria	Cosenza	78112	San Benedetto Uffano	1
Calabria	Cosenza	78116	San Fili	1
Calabria	Cosenza	78122	San Lucido	1
Calabria	Cosenza	78123	San Marco Argentano	1
Calabria	Cosenza	78124	San Martino di Finita	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Cosenza	78126	San Pietro In Amantea	1
Calabria	Cosenza	78127	San Pietro in Guarano	1
Calabria	Cosenza	78134	Santo Stefano di Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78135	San Vincenzo La Costa	1
Calabria	Cosenza	78139	Scigliano	1
Calabria	Cosenza	78140	Serra d'Alello	1
Calabria	Cosenza	78141	Serra Pedace	1
Calabria	Cosenza	78143	Spezzano della Sila	1
Calabria	Cosenza	78144	Spezzano Piccolo	1
Calabria	Cosenza	78148	Torano Castello	1
Calabria	Cosenza	78151	Trenta	1
Calabria	Cosenza	78155	Zumpano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80001	Africo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80002	Agnana Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80003	Anolia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80004	Antonimina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80005	Ardore	1
Calabria	Reggio di Calabria	80006	Bagaladi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80007	Bagnara Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80008	Benestare	1
Calabria	Reggio di Calabria	80009	Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80010	Bivongi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80011	Bova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80012	Bovalino	1
Calabria	Reggio di Calabria	80013	Bova Marina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80014	Brancaleone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80015	Bruzzano Zeffirio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80016	Calanna	1
Calabria	Reggio di Calabria	80017	Camini	1
Calabria	Reggio di Calabria	80018	Campo Calabro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80019	Candidoni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80020	Canolo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80021	Caraffa del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80022	Cardeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80023	Careri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80024	Casignana	1
Calabria	Reggio di Calabria	80025	Caulonia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80026	Ciminà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80027	Cinquefrondi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80028	Cittanova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80029	Condofuri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80030	Cosoleto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80031	Dellanuova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80032	Feroleto della Chiesa	1
Calabria	Reggio di Calabria	80033	Ferruzzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80034	Fiumara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80035	Galatro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80036	Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80037	Giffone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80038	Gioia Tauro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80039	Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80040	Grotteria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80041	Laganadi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80042	Laureana di Borrello	1
Calabria	Reggio di Calabria	80043	Locri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80044	Mammola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80045	Marina di Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80046	Maropati	1
Calabria	Reggio di Calabria	80047	Martone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80048	Melicuccà	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Calabria	Reggio di Calabria	80049	Melicucco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80050	Melito di Porto Salvo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80051	Molochio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80052	Monasterace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80053	Montebello Ionico	1
Calabria	Reggio di Calabria	80054	Motta San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80055	Oppido Mamertina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80056	Palizzi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80057	Palmi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80058	Pazzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80059	Piaccinica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80060	Platì	1
Calabria	Reggio di Calabria	80061	Polistena	1
Calabria	Reggio di Calabria	80062	Portigliola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80063	Reggio di Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80064	Riace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80065	Rizziconi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80066	Roccaforte del Greco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80067	Roccella Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80068	Roghudi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80069	Rosarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80070	Sarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80071	San Giorgio Morgeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80072	San Giovanni di Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80073	San Lorenzo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80074	San Luca	1
Calabria	Reggio di Calabria	80075	San Pietro di Caridà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80076	San Procopio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80077	San Roberto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80078	Santa Cristina d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80079	Sant'Agata del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80080	Sant'Alessio in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80081	Sant'Eufemia d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80082	Sant'Illario dello Ionio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80083	Santo Stefano in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80084	Scido	1
Calabria	Reggio di Calabria	80085	Scilla	1
Calabria	Reggio di Calabria	80086	Seminara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80087	Serrata	1
Calabria	Reggio di Calabria	80088	Siderno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80089	Sinopoli	1
Calabria	Reggio di Calabria	80090	Staiti	1
Calabria	Reggio di Calabria	80091	Stignano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80092	Stilo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80093	Taurianova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80094	Terranova Sappo Minulio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80095	Varapodio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80096	Villa San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80097	San Ferdinando	1
Calabria	Vibo Valentia	102001	Acquaro	1
Calabria	Vibo Valentia	102002	Arena	1
Calabria	Vibo Valentia	102003	Briatico	1
Calabria	Vibo Valentia	102004	Brognaturo	1
Calabria	Vibo Valentia	102005	Capistrano	1
Calabria	Vibo Valentia	102006	Cessaniti	1
Calabria	Vibo Valentia	102007	Dasà	1
Calabria	Vibo Valentia	102008	Dinami	1
Calabria	Vibo Valentia	102009	Drapia	1
Calabria	Vibo Valentia	102010	Fabrizia	1
Calabria	Vibo Valentia	102011	Filadelfia	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Vibo Valentia	102012	Filandari	1
Calabria	Vibo Valentia	102013	Filogaso	1
Calabria	Vibo Valentia	102014	Francavilla Angitola	1
Calabria	Vibo Valentia	102015	Francica	1
Calabria	Vibo Valentia	102016	Gerocarne	1
Calabria	Vibo Valentia	102017	Ionadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102018	Joppolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102019	Limbadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102020	Malerato	1
Calabria	Vibo Valentia	102021	Mileto	1
Calabria	Vibo Valentia	102022	Mongiana	1
Calabria	Vibo Valentia	102023	Monterosso Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102024	Nardodipace	1
Calabria	Vibo Valentia	102025	Nicotera	1
Calabria	Vibo Valentia	102026	Parghelia	1
Calabria	Vibo Valentia	102027	Pizzo	1
Calabria	Vibo Valentia	102028	Pizzoni	1
Calabria	Vibo Valentia	102029	Polia	1
Calabria	Vibo Valentia	102030	Ricadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102031	Rombiolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102032	San Calogero	1
Calabria	Vibo Valentia	102033	San Costantino Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102034	San Gregorio d'Ippona	1
Calabria	Vibo Valentia	102035	San Nicola da Crissa	1
Calabria	Vibo Valentia	102036	Sant'Onofrio	1
Calabria	Vibo Valentia	102037	Serra San Bruno	1
Calabria	Vibo Valentia	102038	Simbario	1
Calabria	Vibo Valentia	102039	Sorianello	1
Calabria	Vibo Valentia	102040	Soriano Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102041	Spadola	1
Calabria	Vibo Valentia	102042	Spilinga	1
Calabria	Vibo Valentia	102043	Stefanaconi	1
Calabria	Vibo Valentia	102044	Tropea	1
Calabria	Vibo Valentia	102045	Vallelonga	1
Calabria	Vibo Valentia	102046	Vazzano	1
Calabria	Vibo Valentia	102047	Vibo Valentia	1
Calabria	Vibo Valentia	102048	Zaccanopoli	1
Calabria	Vibo Valentia	102049	Zambrone	1
Calabria	Vibo Valentia	102050	Zungri	1
Campania	Avellino	64003	Andretta	1
Campania	Avellino	64004	Aquilonia	1
Campania	Avellino	64005	Ariano Irpino	1
Campania	Avellino	64011	Bisaccia	1
Campania	Avellino	64012	Bonito	1
Campania	Avellino	64013	Cairano	1
Campania	Avellino	64014	Calabritto	1
Campania	Avellino	64015	Calitri	1
Campania	Avellino	64017	Caposele	1
Campania	Avellino	64019	Carife	1
Campania	Avellino	64020	Casalbore	1
Campania	Avellino	64022	Castel Baronia	1
Campania	Avellino	64023	Castelfranci	1
Campania	Avellino	64027	Chianche	1
Campania	Avellino	64030	Conza della Campania	1
Campania	Avellino	64032	Flumeri	1
Campania	Avellino	64033	Fontanarosa	1
Campania	Avellino	64035	Frigento	1
Campania	Avellino	64036	Gesualdo	1
Campania	Avellino	64038	Grottaminarda	1
Campania	Avellino	64040	Guardia Lombardi	1

Regione	Province	Codicestat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Avellino	64041	Lacedonia	1
Campania	Avellino	64042	Lapio	1
Campania	Avellino	64044	Lioni	1
Campania	Avellino	64045	Luogosano	1
Campania	Avellino	64048	Mellito Irpino	1
Campania	Avellino	64050	Mirabella Eclano	1
Campania	Avellino	64052	Montecalvo Irpino	1
Campania	Avellino	64056	Montefusco	1
Campania	Avellino	64059	Montemiletto	1
Campania	Avellino	64060	Monteverde	1
Campania	Avellino	64063	Morra De Sanctis	1
Campania	Avellino	64070	Paternopoli	1
Campania	Avellino	64071	Petraro Irpino	1
Campania	Avellino	64072	Pletradedusi	1
Campania	Avellino	64079	Rocca San Felice	1
Campania	Avellino	64082	San Mango sul Calore	1
Campania	Avellino	64085	San Nicola Baronia	1
Campania	Avellino	64087	San Sossio Baronia	1
Campania	Avellino	64089	Sant'Andrea di Conza	1
Campania	Avellino	64090	Sant'Angelo all'Esca	1
Campania	Avellino	64092	Sant'Angelo del Lombardi	1
Campania	Avellino	64093	Santa Paolina	1
Campania	Avellino	64097	Scampitella	1
Campania	Avellino	64104	Sturno	1
Campania	Avellino	64107	Taurasi	1
Campania	Avellino	64108	Teora	1
Campania	Avellino	64109	Torella dei Lombardi	1
Campania	Avellino	64110	Torre Le Nocelle	1
Campania	Avellino	64111	Torrioni	1
Campania	Avellino	64112	Trevico	1
Campania	Avellino	64113	Tufo	1
Campania	Avellino	64114	Vallata	1
Campania	Avellino	64115	Vallesaccarda	1
Campania	Avellino	64116	Venticano	1
Campania	Avellino	64117	Villamaina	1
Campania	Avellino	64118	Villanova del Battista	1
Campania	Avellino	64120	Zungoli	1
Campania	Benevento	62003	Apice	1
Campania	Benevento	62004	Apollosa	1
Campania	Benevento	62008	Benevento	1
Campania	Benevento	62011	Buonalbergo	1
Campania	Benevento	62012	Calvi	1
Campania	Benevento	62013	Campolattaro	1
Campania	Benevento	62014	Campoli del Monte Taburno	1
Campania	Benevento	62015	Casalduni	1
Campania	Benevento	62017	Castelpagano	1
Campania	Benevento	62018	Castelpoto	1
Campania	Benevento	62019	Castelvenere	1
Campania	Benevento	62021	Cautano	1
Campania	Benevento	62023	Cerreto Sannita	1
Campania	Benevento	62024	Circello	1
Campania	Benevento	62025	Colle Sannita	1
Campania	Benevento	62026	Cusano Mutri	1
Campania	Benevento	62029	Falchione	1
Campania	Benevento	62030	Foglianise	1
Campania	Benevento	62033	Fragneto l'Abate	1
Campania	Benevento	62034	Fragneto Monforte	1
Campania	Benevento	62037	Guardia Sanframondi	1
Campania	Benevento	62041	Molinara	1
Campania	Benevento	62044	Morcone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Benevento	62045	Paduli	1
Campania	Benevento	62046	Pago Velano	1
Campania	Benevento	62049	Paupisi	1
Campania	Benevento	62050	Pesco Sannita	1
Campania	Benevento	62051	Pietraroja	1
Campania	Benevento	62052	Pietrelcina	1
Campania	Benevento	62053	Ponte	1
Campania	Benevento	62054	Pontelandolfo	1
Campania	Benevento	62056	Reino	1
Campania	Benevento	62058	San Giorgio del Sannio	1
Campania	Benevento	62059	San Giorgio La Molar	1
Campania	Benevento	62060	San Leucio del Sannio	1
Campania	Benevento	62061	San Lorenzello	1
Campania	Benevento	62062	San Lorenzo Maggiore	1
Campania	Benevento	62063	San Lupo	1
Campania	Benevento	62064	San Marco del Cavoti	1
Campania	Benevento	62065	San Martino Sannita	1
Campania	Benevento	62066	San Nazaro	1
Campania	Benevento	62067	San Nicola Manfredi	1
Campania	Benevento	62069	Santa Croce del Sannio	1
Campania	Benevento	62071	Sant'Angelo a Cupolo	1
Campania	Benevento	62072	Sassinoro	1
Campania	Benevento	62076	Torrecoiso	1
Campania	Benevento	62077	Vitulano	1
Campania	Benevento	62078	Sant'Arcangelo Trimonte	1
Campania	Caserta	61025	Castello del Matese	1
Campania	Caserta	61041	Giola Sannitica	1
Campania	Caserta	61057	Piedimonte Matese	1
Campania	Caserta	61076	San Gregorio Matese	1
Campania	Caserta	61080	San Potito Sannitico	1
Campania	Salerno	65010	Atena Lucana	1
Campania	Salerno	65017	Buccino	1
Campania	Salerno	65018	Buonabitacolo	1
Campania	Salerno	65019	Caggiano	1
Campania	Salerno	65033	Castelnuovo di Conza	1
Campania	Salerno	65043	Collano	1
Campania	Salerno	65063	Laviano	1
Campania	Salerno	65076	Montesano sulla Marcellana	1
Campania	Salerno	65087	Padula	1
Campania	Salerno	65093	Pertosa	1
Campania	Salerno	65097	Polla	1
Campania	Salerno	65105	Ricigliano	1
Campania	Salerno	65110	Romagnano al Monte	1
Campania	Salerno	65114	Sala Consilina	1
Campania	Salerno	65117	Salvitelle	1
Campania	Salerno	65120	San Gregorio Magno	1
Campania	Salerno	65131	Santomenna	1
Campania	Salerno	65155	Valva	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93001	Andreis	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93006	Barcis	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93011	Castelnovo del Friuli	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93012	Cavasso Nuovo	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93016	Clauzetto	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93020	Fanna	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93024	Frisanico	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93025	Maniago	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93026	Meduno	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93027	Montebelluna	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93047	Travesio	1
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	93049	Vito d'Asio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93052	Vajont	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30002	Amaro	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30006	Artegna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30007	Attimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30012	Bordano	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30013	Buja	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30043	Gemona del Friuli	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30051	Lusevera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30052	Magnano in Riviera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30061	Montenars	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30065	Nimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30066	Osoppo	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30086	Pulfero	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30092	Resia	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30108	Savogna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30113	Taipana	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30116	Tarcento	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30124	Trasaghis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30131	Venezone	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30137	Forgaria nel Friuli	1
Lazio	Frosinone	60001	Acquafondata	1
Lazio	Frosinone	60004	Alvito	1
Lazio	Frosinone	60010	Arpino	1
Lazio	Frosinone	60011	Atina	1
Lazio	Frosinone	60013	Belmonte Castello	1
Lazio	Frosinone	60015	Broccostella	1
Lazio	Frosinone	60016	Campoli A. pennino	1
Lazio	Frosinone	60017	Casalattico	1
Lazio	Frosinone	60018	Casalvieri	1
Lazio	Frosinone	60026	Cervaro	1
Lazio	Frosinone	60029	Colle San Magno	1
Lazio	Frosinone	60037	Fontechiari	1
Lazio	Frosinone	60040	Gallinaro	1
Lazio	Frosinone	60043	Isola del Liri	1
Lazio	Frosinone	60049	Pescosolido	1
Lazio	Frosinone	60050	Picinisco	1
Lazio	Frosinone	60057	Posta Fibreno	1
Lazio	Frosinone	60059	Rocca d'Arce	1
Lazio	Frosinone	60061	San Biagio Saracinisco	1
Lazio	Frosinone	60062	San Donato Val di Comino	1
Lazio	Frosinone	60068	Sant'Elia Fiumerapido	1
Lazio	Frosinone	60069	Santopadre	1
Lazio	Frosinone	60070	San Vittore del Lazio	1
Lazio	Frosinone	60072	Settefrati	1
Lazio	Frosinone	60074	Sora	1
Lazio	Frosinone	60077	Terelle	1
Lazio	Frosinone	60084	Vallerotonda	1
Lazio	Frosinone	60086	Vicalvi	1
Lazio	Frosinone	60088	Villa Latina	1
Lazio	Frosinone	60091	Viticuso	1
Lazio	Rieti	57001	Accumoli	1
Lazio	Rieti	57002	Amatrice	1
Lazio	Rieti	57003	Antrodoco	1
Lazio	Rieti	57006	Borbona	1
Lazio	Rieti	57007	Borgorose	1
Lazio	Rieti	57008	Borgo Velino	1
Lazio	Rieti	57015	Castel Sant'Angelo	1
Lazio	Rieti	57017	Cittareale	1
Lazio	Rieti	57028	Flamignano	1
Lazio	Rieti	57033	Leonessa	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Lazio	Rieti	57037	Micigliano	1
Lazio	Rieti	57057	Posta	1
Marche	Macerata	43010	Castelsantangelo sul Nera	1
Marche	Macerata	43027	Monte Cavallo	1
Marche	Macerata	43034	Muccia	1
Marche	Macerata	43038	Pieve Torina	1
Marche	Macerata	43052	Serravalle di Chienti	1
Marche	Macerata	43057	Visso	1
Molise	Campobasso	70002	Baranello	1
Molise	Campobasso	70003	Bojano	1
Molise	Campobasso	70007	Campochiaro	1
Molise	Campobasso	70020	Colle d'Anchise	1
Molise	Campobasso	70028	Guardiaregia	1
Molise	Campobasso	70067	San Giuliano del Sannio	1
Molise	Campobasso	70070	San Massimo	1
Molise	Campobasso	70071	San Polo Matese	1
Molise	Campobasso	70075	Sepino	1
Molise	Campobasso	70076	Spinete	1
Molise	Campobasso	70084	Vinchiaturo	1
Molise	Isernia	94001	Acquaviva d'Isernia	1
Molise	Isernia	94005	Cantalupo nel Sannio	1
Molise	Isernia	94008	Carpinone	1
Molise	Isernia	94010	Castelpetroso	1
Molise	Isernia	94011	Castelpizzuto	1
Molise	Isernia	94012	Castel San Vincenzo	1
Molise	Isernia	94014	Cerro al Volturno	1
Molise	Isernia	94017	Colli a Volturno	1
Molise	Isernia	94019	Filignano	1
Molise	Isernia	94020	Forlì del Sannio	1
Molise	Isernia	94021	Formelli	1
Molise	Isernia	94023	Isernia	1
Molise	Isernia	94024	Longano	1
Molise	Isernia	94025	Macchia d'Isernia	1
Molise	Isernia	94026	Macchiagodena	1
Molise	Isernia	94027	Miranda	1
Molise	Isernia	94028	Montaquila	1
Molise	Isernia	94029	Montenero Val Cocchiara	1
Molise	Isernia	94030	Monteroduni	1
Molise	Isernia	94031	Pesche	1
Molise	Isernia	94034	Pettoranello del Molise	1
Molise	Isernia	94036	Pizzone	1
Molise	Isernia	94038	Pozzilli	1
Molise	Isernia	94039	Rionero Sannitico	1
Molise	Isernia	94040	Roccamandolfi	1
Molise	Isernia	94041	Roccasicura	1
Molise	Isernia	94042	Rocchetta a Volturno	1
Molise	Isernia	94043	San Pietro Avellana	1
Molise	Isernia	94044	Sant'Agapito	1
Molise	Isernia	94045	Santa Maria del Molise	1
Molise	Isernia	94047	Sant'Elena Sannita	1
Molise	Isernia	94048	Scapoli	1
Puglia	Foggia	71001	Accadia	1
Puglia	Foggia	71003	Anzano di Puglia	1
Puglia	Foggia	71005	Ascoli Satriano	1
Puglia	Foggia	71007	Bovino	1
Puglia	Foggia	71009	Candela	1
Puglia	Foggia	71022	Deliceto	1
Puglia	Foggia	71032	Monteleone di Puglia	1
Puglia	Foggia	71037	Panni	1
Puglia	Foggia	71042	Rocchetta Sant'Antonio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Puglia	Foggia	71052	Sant'Agata di Puglia	1
Sicilia	Agrigento	84023	Menfi	1
Sicilia	Agrigento	84025	Montevago	1
Sicilia	Agrigento	84038	Santa Margherita di Belice	1
Sicilia	Messina	83002	Ali	1
Sicilia	Messina	83003	Ali Terme	1
Sicilia	Messina	83021	Fiumedinisi	1
Sicilia	Messina	83027	Furci Siculo	1
Sicilia	Messina	83036	Itala	1
Sicilia	Messina	83045	Mandanici	1
Sicilia	Messina	83048	Messina	1
Sicilia	Messina	83061	Nizza di Sicilia	1
Sicilia	Messina	83065	Pagliara	1
Sicilia	Messina	83072	Roccalumera	1
Sicilia	Messina	83076	Rometta	1
Sicilia	Messina	83085	Sant'Alessio Siculo	1
Sicilia	Messina	83089	Santa Teresa di Riva	1
Sicilia	Messina	83092	Saponara	1
Sicilia	Messina	83093	Savoca	1
Sicilia	Messina	83094	Scaletta Zanclea	1
Sicilia	Messina	83105	Villafranca Tirrena	1
Sicilia	Palermo	82033	Contessa Entellina	1
Sicilia	Trapani	81010	Gibellina	1
Sicilia	Trapani	81015	Partanna	1
Sicilia	Trapani	81016	Poggioreale	1
Sicilia	Trapani	81017	Salaparuta	1
Sicilia	Trapani	81018	Salemi	1
Sicilia	Trapani	81019	Santa Ninfa	1
Umbria	Perugia	54005	Campello sul Clitunno	1
Umbria	Perugia	54007	Cascia	1
Umbria	Perugia	54010	Cerreto di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54018	Foligno	1
Umbria	Perugia	54031	Monteleone di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54035	Norcia	1
Umbria	Perugia	54042	Poggiodomo	1
Umbria	Perugia	54043	Preci	1
Umbria	Perugia	54045	Sant'Anatolia di Narco	1
Umbria	Perugia	54047	Scheggino	1
Umbria	Perugia	54048	Sellano	1
Umbria	Perugia	54051	Spoleto	1
Umbria	Perugia	54054	Trevi	1
Umbria	Perugia	54058	Vallo di Nera	1
Umbria	Terni	55005	Arrone	1
Umbria	Terni	55012	Ferentillo	1
Umbria	Terni	55019	Montefranco	1
Umbria	Terni	55027	Polino	1

41. 013. Il Relatore.

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

43. 38. Il Relatore.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

43. 039. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530, le parole: « , nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « . Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

c) al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

46. 054. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione

civile, » sono inserite le seguenti: « attese le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo, » e le parole: « nel limite di 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma ».

46. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

46. 056. Il Governo.

ART. 47.

All'emendamento 47.49, al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; ».

Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: « alle aree pedonali, » sono inserite le seguenti: « alle piazzole di carico e scarico di merci, ».

0. 47. 49. 5. Catalano.

All'emendamento 47.49, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20

milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

4-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018. ».

0. 47. 49. 10 Il Governo.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme

alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 ».

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: « contenitori o casse mobili di tipo unificato » sono inserite le seguenti: « o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale »;

b) all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ».

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018 ».

47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

All'emendamento 49.39, aggiungere in fine le seguenti parole:

Conseguentemente, al comma 3:

sopprimere le seguenti parole: deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed;

dopo lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 49. 39. 1. *(Nuova formulazione)* Tancredi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.

49. 39. Il Relatore.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ad integrazione delle risorse già stanziata a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi

delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ad integrazione delle risorse già stanziata e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020».

49. 38. Il Governo.

ART. 50.

All'emendamento del Governo 50.5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

0. 50. 5. 13. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *b-bis)* dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel ter-

mine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 »;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;

c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

50. 5. Il Governo.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter ».

52. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Organizzazione dell'ANAC).

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 028. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: di un piano economico finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio *con le seguenti:* di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio;

b) al terzo periodo dopo le parole: effettua il versamento *inserire le seguenti:* all'ANAS S.p.A., *dopo le parole:* rate so-

spese del corrispettivo della concessione *inserire le seguenti:* , tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., *e sostituire le parole:* 2029, 2030 e 2031 *con le seguenti:* 2028, 2029 e 2030;

c) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Restano, altresì, ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.

0. 52. 029. 5 *(Nuova formulazione)* Catalano.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente

normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

52. 029. Il Governo.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

« ART. 53-bis.

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari,

negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.

4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

53. 047. Il Relatore.

Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

ART. 53-bis.

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del

1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

53. 042. (Nuova formulazione) Pillozzi, Melilli, Carella, Pastorino, Mazzoli, Pa-
lese, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente articolo:

ART. 55-bis.

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate ».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« *13.1.* L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera *b)* del comma

13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso ».

55. 09. (Nuova formulazione) Borghi, Pa-
lese, Vignali, Alberto Giorgetti.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

56. 08. Il Relatore.

ART. 57.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. 31. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, ».

57. 32. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo pe-

riodo è inserito il seguente: « In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016 ».

57. 23. (Nuova formulazione) Pilozi, Alfreider.

All'articolo aggiuntivo 57.055, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

0. 57. 055. 2. Alfreider.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da

impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma *4-bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

57. 055. Il Governo.

ART. 60

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presentazione delle domande di accesso al Fondo ».

60. 068. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

60. 069. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

60. 070. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

ART. 60-bis.

(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

« 3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

60. 066. *(Nuova formulazione)* Sanga, Rubinato, Ginato, Boccadutri, Guidesi, Palessi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Cartolarizzazione di crediti).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 »;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7.1. – *(Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari).* – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.

2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.

3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una

banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito *internet* in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice

civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo ».

***60. 063.** (Nuova formulazione) Valiante, Palese.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-*bis*.

(Cartolarizzazione di crediti).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

« *i-bis*) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8 »;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« ART. 7.1. – (*Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari*). – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.

2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-*ter*.

3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni

derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito *internet* in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.

8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato

delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo ».

***60. 065.** (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 62.

All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti con la seguente: predisposto;

b) al comma 2, sostituire le parole: comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con le seguenti: comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale;

0. 62. 35. 8. (Nuova formulazione) Fanucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio econo-

mico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi prelimi-

nare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b*) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti

pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e pregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l'aggiudicazione della concessione;

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: « Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale » è soppresso.

62. 35. Il Governo.

ART. 64

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il consumo dei prodotti biologici, inserire le seguenti: e sostenibili per l'ambiente.

0. 64. 13. 7. Oliverio.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *inserire le seguenti*: e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza.

0. 64. 13. 3. (Nuova formulazione) Centemero.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di

mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 13. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 64.020, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: regionali e provinciali con le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 3, premettere le seguenti parole: Con intesa;

c) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 4, sostituire le parole: Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto della legislazione statale in materia di concorrenza, con le seguenti parole: Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel

rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per.

0. 64. 020. 3. (Nuova formulazione) Fanucci.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci »;

b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: « Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al

bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garanti-

scono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale ».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'at-

tività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64. 020. Il Governo.

ART. 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

ART. 65-bis.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili » sono sostituite dalle seguenti: « ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi ».

65. 019. (Nuova formulazione) Palese.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**ARTICOLI AGGIUNTIVI 13.023 E 24.03 DEL GOVERNO**

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Misure in materia di potenziamento ed efficientamento dell'amministrazione economico-finanziaria).

1. In considerazione delle esigenze legate alle funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al completamento della riforma del bilancio dello Stato, al monitoraggio del costo del lavoro previsto dal nuovo Testo unico sul pubblico impiego, alle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, anche mediante i soggetti aggregatori, nonché alla lotta all'evasione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2017-2019, è autorizzato a bandire i concorsi pubblici, per titoli ed esami, e conseguentemente ad assumere, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e della dotazione organica, personale a tempo indeterminato da inquadrare nella Area III – posizione economica F1.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis, e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e all'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma ed i relativi oneri.

13. 023. Il Governo.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Costo standard e finanziamento delle università statali).

1. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del medesimo Fondo. Per l'anno 2017 la quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università relativa al criterio del costo standard per studente è ripartita utilizzando gli stessi importi e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del medesimo Fondo per l'anno 2016.

24. 03. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**CORREZIONI DI FORMA**

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, le parole: « della Pubblica Amministrazione, come definita » sono sostituite dalle seguenti: « di amministrazioni pubbliche, come definite »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera b), le parole: « o della sottoscrizione di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « 2 agosto 2009, n. 102 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2009, n. 102 ».

All'articolo 4, come modificato dell'emendamento Fregolent 4.22:

le parole: « online », « on-line » e « on line », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: « telematici »;

al comma 2, le parole: « le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all' » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni dell' » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca »;

al comma 3, le parole: « a favore di terzi » sono sostituite dalle seguenti: « da parte di terzi ».

All'articolo 4-bis, introdotto dalle identiche proposte emendative Mucci 4.023 e Misiani 4.025, al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2-ter:

al primo periodo, le parole: « i soggetti che si trovano » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano », le parole: « di cui al comma 1 del presente articolo », sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con la facoltà di successiva cessione del credito »;

il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) al comma 2-sexies, dopo le parole: « i soggetti beneficiari » sono inserite le seguenti: « , diversi da quelli indicati al comma 2-ter, » ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « in misura pari al » sono sostituite dalla seguente: « nel ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « 507 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « in 507 milioni » e le parole: « e 672 milioni » dalle seguenti: « e in 672 milioni ».

All'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: « e l'ulteriore incremento di 900 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 19:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto ».

All'articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: « verso terzi paganti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine, » e le parole: « è rivestita », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'interessato al conferimento dell'incarico riveste »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, »;

il secondo periodo, come modificato dall'emendamento Nicchi 22.297, è sostituito dal seguente: « Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando

altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura »;

al comma 7, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 » e le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « dalla sua fondazione » sono sostituite dalle seguenti: « della sua fondazione ».

All'articolo 24:

al comma 1:

al capoverso 534-bis, le parole: « legge 24 dicembre 2015, n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 dicembre 2015, n. 208 » e le parole: « n. 68 e nelle materie » sono sostituite dalle seguenti: « n. 68, nelle materie »;

al capoverso 534-ter, le parole: « da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, »;

al comma 2, alinea, le parole: « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 ».

All'articolo 25:

al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al quinto periodo, dopo le parole: « di seguito riportata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 27:

al comma 1:

al capoverso 534-quater, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, »;

al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 » sono

inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013, »;

al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « Le risorse » è inserita la seguente: « erogate »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « , l'applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « e l'applicazione »;

al comma 10, le parole: « trasporto di persone » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di persone, ».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: « decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2018 » e la parola: « recare » è sostituita dalla seguente: « indicare »;

al terzo periodo, le parole: « di AIFA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia italiana del farmaco ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017 ».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso 495-bis:

al terzo periodo, le parole: « di cui alla tabella » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla tabella »;

al quinto periodo, lettera b), le parole: « devono essere » sono sostituite dalle seguenti: « sono ».

All'articolo 35:

all'alinea, le parole: « Al decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Al decreto-legge ».

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: « si completa » sono sostituite dalle seguenti: « si completano »;

al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: « 1. In deroga » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 2-bis. — (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). — 1. In deroga »; al comma 2, le parole: « sentiti i creditori » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti i creditori »; al comma 3, le parole: « stabilmente riequilibrato. » sono sostituite dalle seguenti: « stabilmente riequilibrato ».

All'articolo 41:

al comma 3, lettera b):

all'alinea, le parole: « dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 « Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone », Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006 »;

al numero 1), le parole: « di adeguamento, il Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « di adeguamento. Il Dipartimento ».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: « 132 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 43:

alla rubrica, le parole: « proroga sospensione » sono sostituite dalle seguenti: « proroga della sospensione »;

al comma 1, lettera d):

al capoverso 12-bis, le parole: « i tributi non versati » sono sostituite dalle seguenti: « il gettito dei tributi non versati »;

al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: « Commissario alla ricostruzione » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario per la ricostruzione ».

All'articolo 45, comma 1, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine ».

All'articolo 46:

al comma 2, lettera a), le parole: « di 100.000 euro del reddito » sono sostituite dalle seguenti: « di 100.000 euro riferito al reddito ».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: « l'organismo » sono sostituite dalla seguente: « organismo »;

al comma 4, le parole: « ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali » e le parole: « le necessarie risorse di copertura » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse necessarie per la copertura finanziaria »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « che ne assume la relativa gestione » sono sostituite dalle seguenti: « che ne assume la gestione » e le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro ».

All'articolo 48:

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 5, le parole: « tra la predetta data e fino all'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « tra la predetta data e l'adozione »;

al comma 7, lettera e), le parole: « Il trattamento di fine rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto »;

al comma 12, primo capoverso, le parole: « contrasto al fenomeno dell'evasione » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto dell'evasione ».

All'articolo 49:

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « e 95/2004, » sono inserite le seguenti: « pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, » e le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

al comma 11, le parole: « il versamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo di versamento »;

al comma 12:

al primo periodo, le parole: « , per attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle medesime risorse, a svolgere attività »;

al secondo periodo, le parole: « le modalità del » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità previste per il ».

All'articolo 52:

al comma 1, le parole: «dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovìa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovìa».

All'articolo 53:

ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle seguenti: «la data»;

al comma 3, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».

All'articolo 56:

al comma 1, lettera a), la parola: «complementarietà» è sostituita dalla seguente: «complementarità»;

al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»;

al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 57:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti»;

alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate».

All'articolo 59:

al comma 2:

al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:» sono sostituite dalle seguenti: «ART. 31-quater. – (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). – »;

al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99».

All'articolo 60:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio» e la parola: «rafforzatisi considerano» è sostituita dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»;

alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla seguente: «aventi».

All'articolo 66:

al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, come modificato dall'emendamento Causin 1.16 (nuova formulazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1».